

Liti, mosse di difesa

Con riguardo alla definizione agevolata degli «atti del procedimento di accertamento» di cui all'art. 2 del Dl 119/2018, una delle maggiori criticità riguarda la mancata previsione della sospensione dei termini di impugnazione degli atti rientranti nella campo di applicazione della sanatoria (peraltro prevista invece all'art. 8 comma 4 del Dl 119/2018 per la definizione delle imposte di consumo). Ciò pone il contribuente (e il relativo professionista incaricato) dinnanzi a una scelta assolutamente delicata. Infatti, in tutti quei casi in cui il termine di impugnazione dell'atto sia in scadenza nei giorni immediatamente successivi alla data di entrata in vigore (24 ottobre), e comunque entro i 30 giorni successivi previsti per perfezionare la definizione (23 novembre), il contribuente che avesse intenzione di aderire dovrebbe, in ogni caso, assumersi il rischio (non indifferente) della definitività dell'atto intervenuta medio tempore. Ciò non solo perché, ad oggi, non sono stati nemmeno emanati i provvedimenti attuativi espressamente previsti dall'ultimo comma della norma (il che rende assolutamente incerta la possibilità di definizione, prima ancora delle modalità pratiche con le quali nel frattempo provvedervi), ma anche perché siamo pur sempre in presenza di un decreto legge in attesa di conversione. In mancanza di chiarimenti, la soluzione di buon senso (ma non priva di rischi) potrebbe essere quella di impugnare comunque l'atto in via cautelativa, considerando che la preclusione espressamente prevista dalla norma («atti non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data») dovrebbe riguardare esclusivamente gli atti già impugnati alla data di entrata in vigore ma non quelli impugnati successivamente. Ovviamente non è escluso il rischio che l'Amministrazione Finanziaria ritenga che anche la suddetta impugnazione «cautelativa» comporti comunque la preclusione alla definizione, andando oltre il dato letterale della disposizione. L'auspicio (per usare un eufemismo) è che durante la conversione in legge del decreto si preveda quindi una sospensione dei termini di impugnazione degli atti rientranti nel perimetro della definizione, che possa risolvere alla radice queste (serie) problematiche.

***Gianluca Boccalatte
Giorgio Infranca***